

R.G. 327 \2024



**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Il Giudice,

letto il ricorso che precede,

esaminati gli atti e i documenti depositati

ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all'art. 669 sexies c.p.c. per la concessione del richiesto provvedimento inaudita altera parte

**P.Q.M.**

visto l'art. 669 sexies c.p.c. dispone la comparizione delle parti per l'udienza del 16 maggio 2024 ore 10.15 assegnando al ricorrente termine sino al 24 aprile 2024 per la notifica a parte resistente e ai controinteressati del ricorso e del presente decreto.

Dispone ex art. 151 c.p.c. che la notifica ai controinteressati avvenga mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, dell'USR CALABRIA, dell'AT REGGIO CALABRIA dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- le conclusioni e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;

**5 - il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento nonché l'indicazione dei controinteressati**

B.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'istruzione, l'USR CALABRIA, l'AT REGGIO CALABRIA hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso



introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente provvedimento

Si prescrive, inoltre, che MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, l'USR CALABRIA, l'AT REGGIO CALABRIA :

- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente provvedimento e l'indicazione dei controinteressati integrati dai suindicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'indicazione dei controinteressati.

Si comunichi.

Reggio Emilia, 05/04/2024

Il Giudice  
Dott. Maria Rita Serri

